

Salvaguardia acciaio - Riesame misure UE: in vigore il nuovo Regolamento applicativo

Circolare 486 del 06/07/2020 - Internazionalizzazione

A seguito del secondo **riesame delle misure di salvaguardia sull'import siderurgico**, in vigore dal 2018 in risposta ai dazi USA sull'acciaio e sull'alluminio (cfr. [nostra Circolare n. 543 del 04/10/2019](#)), informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento applicativo delle modifiche alle misure di salvaguardia sull'acciaio (in allegato), in vigore dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Le principali novità, che tengono in conto degli effetti dello shock economico prodotto dalla pandemia da Covid-19 (drastico crollo della domanda e riduzione delle vendite, che interessano praticamente tutte le categorie di prodotti, uniti al quadro di incertezza e alle asimmetrie geografiche registrate a livello mondiale nella rapidità e nei tempi della ripresa) consistono in sintesi:

- **nella gestione trimestrale** (anziché annuale) **di tutti i contingenti specifici per Paese** al fine di assicurare flussi più stabili di import;
- nel mantenimento del meccanismo di riporto dei contingenti inutilizzati da un trimestre all'altro;
- in adeguamenti specifici applicati a singole categorie di prodotti: - **prodotti piatti laminati a caldo** (categoria 1), sarà allineato a tutti gli altri prodotti con l'introduzione del sistema misto di quote specifiche per Paese e residuali; **fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili** (categoria 8), le quote specifiche per Paese saranno sostituite da una quota globale gestita trimestralmente; **grandi tubi saldati** (categoria 25), ripartizione in due sottocategorie e il materiale tipicamente utilizzato nei principali progetti di ingegneria sarà gestito con un'unica quota globale mentre a tutti gli altri tubi saldati di grandi dimensioni verranno applicate le quote specifiche per Paese;
- **in tre diversi regimi di accesso al contingente residuo** per tutte le categorie di prodotti;
- **nell'incremento del 3% dei volumi delle quote annuali** (disattendendo le richieste dei produttori europei, che avevano, invece, sollecitato una riduzione delle quote del 75% per far fronte alla crisi determinata dal Covid-19).

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

